



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Settore Enti Locali - Controllo finanziario

Trasmissione a mezzo ConTe

Spettabile Comune di

PIEVE DEL GRAPPA (TV)

c.a. del Signor Sindaco

c.a. dell'Organo di revisione

e p.c.

c.a. del Signor Segretario Comunale

**Oggetto:** Art. 1, commi 166 e s.s. della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione dell'Organo di revisione sul Bilancio di Previsione 2019-2021 e sul Rendiconto 2019 del Comune di Pieve del Grappa (TV) - nota istruttoria.

Al fine del controllo di cui all'oggetto, si chiede alle SS.LL. di fornire motivazioni, dati, osservazioni e ogni utile chiarimento, relativamente a ciascuno dei seguenti punti:

**1. Istituzione del Comune di Pieve del Grappa mediante fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Paterno del Grappa.**

Il Comune di Pieve del Grappa (TV) è stato istituito, a seguito di referendum, mediante fusione dei Comuni di Crespano del Grappa (TV) e Paderno del Grappa (TV) e previa approvazione della Legge Regionale 24 gennaio 2019 n. 2, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in data 29.01.2019. La richiamata legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e pertanto a far data dal 30.01.2019 è stato istituito formalmente il nuovo ente di Pieve del Grappa. Viste le disposizioni sulle fusioni dei Comuni previste dalla Legge n. 56/2014, dalla Legge regionale n. 25/1992 e dall'art. 3 dell'anzidetta legge regionale n. 2/2019, da cui si evince che *"I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato "Pieve del Grappa" sono definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", dalla Provincia di Treviso sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente*, si chiede di relazionare sui seguenti punti:

- con riferimento all'esercizio 2019, si chiede di indicare quali siano gli atti previsionali adottati, precisando se si sia provveduto anche all' approvazione **del bilancio per gli enti estinti**; con riferimento agli atti di **consuntivo** si chiede quali siano stati gli ultimi rendiconti approvati degli enti cessanti e con criterio di continuità il primo rendiconto utile approvato dall'ente di nuova istituzione, motivando l'eventuale mancata trasmissione dei documenti alla BDAP in sede previsionale e/o a rendiconto.
- in merito alla continuità, senza interruzione, del servizio di tesoreria e cassa del nuovo comune;
- se nella fase di esercizio provvisorio ex art. 163 del TUEL gestita dal Comune di Pieve del Grappa, sia stata presa come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti nell'anno precedente (Legge 56/2014, art. 1, comma 125, lett. b), precisando se in relazione a tale fatto gestionale si sia fatto riferimento allo statuto previgente di maggiore dimensione ovvero se si sia provveduto ad approvare un nuovo statuto regolatore;
- se le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione. Sul punto si chiede di indicare i valori iniziali e finali precisando se siano stati apposti vincoli sul risultato di amministrazione.

## Bilancio di previsione 2019/2021

### 2. Fondo pluriennale vincolato

Si rileva la mancata valorizzazione del FPV in entrata e in spesa di parte corrente e capitale in relazione al bilancio di previsione 2019/2021; si chiede all'ente di relazionare dettagliatamente in merito ai seguenti aspetti:

- motivazioni che hanno indotto, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, a non valorizzare il Fondo pluriennale vincolato d'entrata proveniente dall'esercizio precedente (se esistente), con conseguente mancata esposizione dei relativi impegni finanziati con FPV (entrate accertate negli esercizi precedenti) ma esigibili nelle annualità in questione;
- se l'ente abbia debitamente tenuto conto dei cronoprogrammi di spesa, sia in sede di predisposizione del Bilancio di previsione (per l'esigibilità della spesa per le annualità in esso ricomprese), sia in occasione dell'annuale riaccertamento ordinario dei residui attivi (per la reimputazione degli impegni negli esercizi successivi.)

### 3. Piano della Performance

Al punto 8.1 delle domande preliminari del questionario afferente il triennio 2019-2021, l'Ente asserisce che per l'adozione del 'Piano della performance' di cui al d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ha assunto uno specifico provvedimento del Commissario Prefettizio in data 23.04.2019, avente ad oggetto "Approvazione piano degli obiettivi di gestione - performance 2019/2021" affermando al successivo punto 8.2 di aver altresì unificato organicamente il piano degli obiettivi e quello della performance nel PEG in data 7/03/2019, tenuto conto che il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 7.03.2019.



Si chiedono chiarimenti all'Ente, in merito al rispetto delle disposizioni di cui all'art.169, co. 1 e 3 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L) e all'art. 7 comma 1 e 10 comma 5 del D.Lgs. 150/2009.

## Rendiconto 2019

### 4. Indicatore tempestività dei pagamenti

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti dell'esercizio 2019 (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) corrispondente ai giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento è pari a 0,46 come rinvenibile, dagli atti pubblicati nella sezione trasparenza del portale dell'ente.

In ordine alla positività dell'indice, sebbene il ritardo sia lieve, si chiede altresì se nel corso del 2019 siano stati corrisposti interessi moratori per ritardati pagamenti e, eventualmente, la quantificazione di tali somme.

Si chiede di fornire chiarimenti a riguardo.

### 5. Gestione dei residui

Da una prima analisi si rileva una predominanza dei residui passivi mantenuti sui residui attivi mantenuti; i residui passivi vedono un incremento per quanto riguarda in particolare il titolo 2 della spesa (+761.305,58) e un aumento annuale di euro 925.869,84 mentre i residui attivi variano con una flessione nell'esercizio di riferimento pari a euro 656.040,98.

Dall'analisi del dettaglio dell'anzianità dei residui attivi e passivi, permangono tuttavia all'attivo residui datati e probabilmente vetusti al titolo I, III e IV rispettivamente per complessivi euro 37.152,57, euro 119.554,76 ed euro 550.189,52. Si riscontra inoltre un certo grado di difficoltà di riscossione dei residui iscritti al titolo 3 in conto competenza (55,81%).

Dalla lettura di pag. 25 e 26 della relazione al rendiconto 2019, si evince che le entrate provenienti dal recupero dell'evasione da riferirsi a diversi tributi sono probabilmente accertate per cassa, in quanto le riscossioni presentano un valore equivalente agli accertamenti.

Si chiedere all'Ente di relazionare in merito al presunto accertamento per cassa delle entrate suddette e al rispetto dei principi contabili e delle norme che dispongono la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

A fronte dell'accumulo di residui passivi e attivi anche datati, e del ridotto ammontare dell'FCDE, si chiedono dunque delucidazioni rispetto a quanto anzidetto e di confermare:

- il rispetto del principio contabile introdotto dall'armonizzazione contabile in ordine alla competenza finanziaria potenziata;



- l'effettiva esigibilità dei residui iscritti nelle scritture di bilancio a seguito del periodico e costante coinvolgimento dei responsabili dei servizi cui è attribuito anche la competenza di partecipare alle operazioni di riaccertamento dei residui;

## 6. FCDE

Al punto 4.4 della Sezione I - Gestione Finanziaria Evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità di pag. 8 del questionario l'ente non attesta di aver eliminato con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, quei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti. Si chiedono chiarimenti sul punto.

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 41.020,28.

Lo stesso accantonamento rappresenta una sterilizzazione del rischio dei crediti di dubbia esigibilità iscritti ai titoli 1 e 3 di parte corrente (euro 631.252,72 al titolo 1 e 3), di rapporto percentuale (pari al 6,50%), con un'incidenza esigua rispetto alla media regionale.

Si chiede conferma del metodo utilizzato per il calcolo dell'FCDE, l'attestazione di congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità e del rispetto dei principi contabili e delle leggi che stabiliscono la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

## 7. Fondo rischi contenzioso

Considerata la peculiarità del fondo rischi e il rischio di passività potenziali con ripercussioni finanziarie per l'ente, in caso di soccombenza dello stesso, si chiede se per l'anno 2019, in continuità con la ricognizione delle cause pendenti in capo ai due comuni estinti:

-sia stata effettuata un'analitica quanto motivata attività di monitoraggio e valutazione costante della costituzione del fondo contenzioso e della relativa adeguatezza sia riguardo la dimensione finanziaria del fondo correlata alla eventuale numerosità delle cause che alla dimensione patrimoniale delle stesse e al grado di rischio afferente alle proprie passività potenziali;

- nel caso in cui i contenziosi nascano con riferimento ad obbligazioni già sorte, siano stati già assunti e conservati gli impegni, determinando il fondo al netto della parte già impegnata, in quanto riconducibile solo al rischio di maggiori spese legate ai contenziosi.

## 8. Fondo società partecipate, passività potenziali e fondi vincolati.

Benché non si evincano gli accantonamenti/fondi in questione, anche nel corso dell'esercizio precedente in riferimento ai due Comuni oggetto di fusione, si osserva anche per l'esercizio 2019, che non emergono accantonamenti da ricondursi a fondi società partecipate in perdita né a altre passività potenziali, né a fondi vincolati.

Dalle osservazioni conclusive, rinvenibili a pag. 35 della Relazione dell'Organo di revisione, emerge inoltre che *"Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e si aderisce alle proposte di accantonamento di una parte*



dell'avanzo di amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente relazione, come determinate dall'organo di governo consiliare."

Si chiede di relazionare sul presente punto e di fornire ragguagli in merito alla proposta formulata dal revisore.

## 9. Valorizzazione del patrimonio

Con riferimento al tema della governance sulla valorizzazione del patrimonio, di cui al punto 7 di pag. 18 del questionario sul rendiconto in esame, l'ente per l'anno 2019 non dichiara di aver attuato azioni. Nel questionario da riferirsi all'esercizio 2020 afferma che "L'Ente ha provveduto al mantenimento del patrimonio con ristrutturazioni e manutenzioni straordinari".

Su tale argomento si chiede in primo luogo di indicare se l'ente disponga di beni patrimoniali non oggetto di alienazione che, per loro natura o funzione, possano essere idonei a generare componenti economiche positive. Si chiede inoltre di relazionare in merito al monitoraggio e alle valutazioni di suscettività di valorizzazione dei beni patrimoniali dell'Ente, ad esclusione di quelli oggetto di procedura di alienazione, che siano inutilizzati e per i quali si preveda una "messa a reddito" a mezzo di concessione/locazione di valorizzazione a terzi o altro strumento idoneo, volto oltre che alla riduzione del debito pubblico, anche all'accrescimento del valore degli immobili recuperati con riflesso sullo sviluppo sociale ed economico locale.

Pregasi inviare la risposta per singoli punti corrispondenti a ciascuna osservazione. Il termine assegnato è di 20 giorni dal ricevimento della presente nota istruttoria. La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità Con.Te e la nota dovrà recare la firma del Sindaco e dell'Organo di revisione.

Con sensi di distinto ossequio.

F.to IL MAGISTRATO ISTRUTTORE  
*Dott. Giovanni Dalla Pria*

Per informazioni e chiarimenti:  
Serena Travaglini  
Te.041 2705403 - 3371578185  
serena.travaglini@corteconti.it

